

## **Principi d'azione delle Commissioni della gestione**

Approvati il 29 agosto 2003 e il 4 settembre 2003 dalle Commissioni della gestione.

### **Le Commissioni della gestione**

Le Commissioni della gestione sono commissioni permanenti delle Camere federali incaricate del controllo parlamentare.

*Le Commissioni seguono i principi seguenti.*

### **Mandato e obiettivi**

Su mandato delle Camere federali, le Commissioni della gestione si occupano dell'alta vigilanza sulla gestione del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei Tribunali federali e degli altri organi ai quali sono affidati compiti federali (art. 169 della Costituzione federale).

L'alta vigilanza si esercita principalmente secondo i criteri di legalità, adeguatezza ed efficacia (art. 52, cpv. 2 LParl); esamina inoltre il rendimento e la pertinenza delle attività del Governo e dell'Amministrazione. Secondo i mezzi a disposizione, le Commissioni della gestione effettuano inchieste rapide e complete su eventi eccezionali concernenti il loro settore di competenza.

*Obiettivi delle Commissioni della gestione:*

- rafforzare la responsabilità democratica del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei Tribunali federali e degli altri organi ai quali sono affidati compiti federali;
- accompagnare e valutare in modo continuo e approfondito l'azione di questi organi al fine di individuare, nei tempi e

nei settori soggetti alla loro vigilanza, i punti che giustificano un intervento politico;

- contribuire a colmare le lacune, a correggere i malfunzionamenti constatati e a una migliore gestione degli affari, identificando le possibilità di razionalizzazione;
- instaurare un dialogo tra gli organi incaricati dei compiti federali e avviare un processo di apprendimento volto a migliorare la capacità delle autorità di risolvere i loro problemi;
- agire a favore di una maggiore trasparenza e aumentare la fiducia nei confronti di questi organi;
- trarre gli insegnamenti necessari a un'applicazione coerente della legislazione e a un miglior concepimento delle leggi.

#### *Le Commissioni della gestione*

- informano l'*Assemblea federale* e l'*opinione pubblica* sulle gestione del Consiglio federale, dell'Amministrazione federale, dei Tribunali federali e degli altri organi ai quali sono affidati compiti della Confederazione;
- collaborano strettamente con gli organi incaricati della vigilanza della gestione finanziaria della Confederazione (*Commissioni delle finanze, Delegazione delle finanze, Controllo federale delle finanze*). Quando le Commissioni della gestione ottengono informazioni utili allo svolgimento dei compiti affidati a questi organi, le trasmettono tempestivamente;
- coordinano le loro attività con quelle delle *commissioni legislative*. Le Commissioni della gestione vigilano affinché le loro osservazioni siano tenute in considerazione nel processo legislativo;
- esaminano le informazioni fornite dai *cittadini* e si assicurano che riguardino l'alta vigilanza parlamentare;

- esercitano l'alta vigilanza sulla gestione del *Consiglio federale* cercando il dialogo con quest'ultimo. Le Commissioni della gestione identificano i problemi incontrati dal Governo e dall'Amministrazione federale nell'applicazione dei testi di legge e, secondo le loro competenze, si incaricano di cercare una soluzione;
- nel quadro dell'alta vigilanza sui *Tribunali federali* e nel rispetto dell'indipendenza dell'attività giurisprudenziale, valutano la gestione generale degli affari e lo sviluppo di una gestione moderna dell'Amministrazione giudiziaria;
- nell'esercizio delle loro funzioni, intrattengono contatti diretti con i *servizi* dell'Amministrazione federale. Le Commissioni della gestione si mettono a disposizione dei servizi e dei loro collaboratori in presenza di gravi problemi di gestione della cui risoluzione non si occupano i superiori diretti;
- nel quadro del controllo degli altri organi che operano per conto della Confederazione (per esempio le imprese federali o i Cantoni), rispettano ogni statuto giuridico e ogni forma di organizzazione concentrandosi sul modo nel quale il Consiglio federale vigila su questi organi.

## **Procedura**

### *Le Commissioni della gestione*

- esaminano la gestione *in tempo reale*, non soltanto *a posteriori*, accordando grande importanza all'*individuazione precoce* dei problemi;
- ogni anno, determinano gli *obiettivi principali* per i quali intendono condurre indagini approfondite. A medio termine, le Commissioni della gestione si impegnano a ripartire equamente le loro attività di controllo tra tutti i settori politici di competenza della Confederazione. Una pianificazio-

ne continua consente alle Commissioni della gestione di reagire a eventi imprevisti;

- assicurano il *coordinamento* delle loro attività e lavorano congiuntamente ogniqualvolta ciò è considerato possibile e ragionevole;
- sono attente a ogni segnale indicante una lacuna e a tutte le possibilità di miglioramento del funzionamento degli organi soggetti alla loro vigilanza. Nel quadro del processo legislativo, le Commissioni della gestione si impegnano anche a fare eliminare le lacune dovute alla legislazione;
- si interessano ai *casi particolari* che hanno una *rilevanza generale*;
- *in collaborazione* con i servizi interessati, elaborano *soluzioni ai problemi rilevati*. Se questa collaborazione si rivela insufficiente, le Commissioni della gestione fanno ricorso ai diritti di cui godono in materia di informazione e di tutti gli altri mezzi a disposizione per esercitare il loro mandato;
- cercano di disporre di *fonti di informazione diversificate*, interne ed esterne all'Amministrazione federale, allo scopo di allontanarsi da un punto di vista troppo vicino all'Amministrazione e di conservare l'indipendenza necessaria allo svolgimento delle loro mansioni;
- svolgono le loro attività *in modo indipendente dai partiti politici*. Le loro decisioni sono prese secondo il principio *del consenso*. All'occorrenza, le Commissioni della gestione possono comunicare opinioni minoritarie importanti;
- garantiscono il *carattere confidenziale* dei lavori fino al momento in cui la loro pubblicazione è formalmente approvata. Le Commissioni della gestione accordano grande importanza alla protezione delle loro fonti;

- *pubblicano rapidamente i risultati delle loro indagini.* Ogni anno, rendono conto delle loro attività alle Camere federali e all'opinione pubblica. Sui temi importanti, le Commissioni della gestione possono comunicare anche risultati provvisori;
- *seguono l'applicazione delle loro raccomandazioni e delle loro richieste politiche;*
- *nei loro lavori, si ispirano agli ultimi sviluppi in materia di scienze amministrative e di tecniche di valutazione.*

## **Mezzi a disposizione**

### *Le Commissioni della gestione*

- nell'esercizio del loro mandato di alta vigilanza, dispongono di estesi *diritti di informazione* (art. 150 e art. 153 LParl). In particolare, sono autorizzate a interrogare direttamente le autorità, i servizi o gli organi che operano per conto della Confederazione e possono esigere le informazioni o i documenti di cui necessitano. Possono inoltre interrogare chiunque lavori per conto di questi organi. Le Commissioni della gestione possono determinare autonomamente le persone da interrogare. Il segreto d'ufficio non può essere invocato per sottrarsi all'obbligo di fornire informazioni. Nel quadro del loro mandato, le Commissioni della gestione possono chiedere a persone o servizi esterni all'Amministrazione federale di fornire informazioni o documenti;
- per raggiungere gli obiettivi stabiliti, effettuano *ispezioni, valutazioni, controlli successivi, visite di servizio e altri tipi d'inchiesta*. Allo stesso scopo, esaminano i *rapporti d'attività* delle autorità federali;
- di regola, presentano i risultati delle loro indagini *in un rapporto contenente raccomandazioni all'attenzione delle*

*autorità responsabili*. Le Commissioni della gestione sono autorizzate a presentare *interventi parlamentari*. Le autorità responsabili sono tenute a pronunciarsi sui risultati delle indagini. Con il loro lavoro, le Commissioni della gestione impegnano gli organi interessati a rendere conto delle loro attività;

- sono assistite da un *Segretariato specializzato* e da una squadra di esperti in materia di valutazioni, *il Controllo parlamentare dell'Amministrazione*.